



COMUNE DI CARIMATE

(Provincia di Como)

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 18 del 23.07.2020

Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)

INDICE

Art. 1 -	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 -	Presupposto	Pag. 3
Art. 3 -	Soggetto attivo	Pag. 3
Art. 4 -	Soggetto passivo	Pag. 3
Art. 5 -	Locali e aree scoperte soggetti alla tassa	Pag. 4
Art. 6 -	Locali e aree scoperte non soggetti alla tassa	Pag. 4
Art. 7 -	Determinazione della superficie tassabile	Pag. 4
Art. 8 -	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – Riduzioni superficiali	Pag. 5
Art. 9 -	Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo	Pag. 5
Art. 10 -	Determinazione della tariffa	Pag. 6
Art. 11 -	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 6
Art. 12 -	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	Pag. 6
Art. 13 -	Piano finanziario	Pag. 6
Art. 14 -	Articolazione delle tariffe	Pag. 6
Art. 15 -	Tariffa per le utenze domestiche	Pag. 7
Art. 16 -	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	Pag. 7
Art. 17 -	Tariffa per le utenze non domestiche	Pag. 8
Art. 18 -	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 8
Art. 19 -	Obbligazione tributaria	Pag. 8
Art. 20 -	Dichiarazione TARI	Pag. 9
Art. 21 -	Mancato svolgimento del servizio	Pag. 10
Art. 22 -	Zone non servite	Pag. 10
Art. 23 -	Riduzioni per utenze domestiche di pensionati AIRE	Pag. 10
Art. 24 -	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	Pag. 11
Art. 25 -	Tariffa per le utenze non stabilmente attive	Pag. 11
Art. 26 -	Agevolazioni utenze domestiche con disagio socio - economico	Pag. 11
Art. 27 -	Particolari riduzioni per l'anno 2020	Pag. 12
Art. 28 -	Tariffa giornaliera	Pag. 12
Art. 29 -	Tributo provinciale	Pag. 12
Art. 30 -	Riscossione	Pag. 12
Art. 31 -	Rimborsi e compensazioni	Pag. 13
Art. 32 -	Funzionario responsabile	Pag. 13
Art. 33 -	Verifiche ed accertamenti	Pag. 14
Art. 34 -	Sanzioni ed interessi	Pag. 14
Art. 35 -	Accertamento con adesione	Pag. 14
Art. 36 -	Riscossione coattiva	Pag. 15
Art. 37 -	Importi minimi	Pag. 15
Art. 38 -	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni	Pag. 15
Art. 39 -	Trattamento dei dati personali	Pag. 15
Art. 40 -	Norma di rinvio	Pag. 15
Art. 41 -	Entrata in vigore e norme finali	Pag. 15
	Allegato 1 – Tabella categorie di attività	Pag. 16

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della TARI nel Comune di Carimate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 (IUC), dal DPR n. 158 del 27/04/1999 e dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati al successivo art. 5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente regolamento.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo della TARI, è il Comune di Carimate per gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente, sul suo territorio, nonché per gli immobili di confine per i quali il Comune svolge il servizio di raccolta dei rifiuti. Per questi ultimi immobili sarà necessario l'accordo con il Comune territorialmente competente.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle, non operative aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI le aree ed i locali che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali ad esempio:
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza di persone;
 - soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 1,50 m nel quale non sia possibile la permanenza;
 - sottotetti, non adattabili ad altro uso, non utilizzati e non accessibili mediante scale fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;
 - la parte di impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti insistano in aree scoperte che in locali;
 - unità immobiliari, adibite a civile abitazione, privi di utenze (gas, acqua, luce), di fatto non utilizzate e dove nessuno risulti residente;
 - fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
2. Non sono altresì assoggettate alla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, cortili, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse e le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
4. La dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza della detassazione, entro i termini previsti all'art. 20 del presente regolamento.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La determinazione delle superfici tassabili avviene in base alle disposizioni della L. 147/2013 art. 1 commi dal 645 al 649.
2. Nel caso di calcolo della superficie assoggettabile sul calpestabile, si procederà con le modalità indicate nel presente articolo. La superficie dei locali è desunta da planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da tecnico abilitato, iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri interni. Per le aree scoperte la superficie è desunta sulla base di planimetrie catastali o altra analoga, sulla quale sia stata individuata l'area operativa. La misurazione complessiva è arrotondata al metro

quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

3. Per le aree scoperte operative la superficie viene tassata per una quota pari al 20% della superficie misurata.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

ART. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Oltre alle aree di produzione ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, come previsto dall'art. 1 comma 649 del L. 147/2013, sono altresì esclusi nella determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI, i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo che produce rifiuti speciali non assimilabili che il produttore smaltisce autonomamente. Si considerano tali i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzate o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di cui sopra cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria	Descrizione	% di abbattimento
7	Casa di Cura e riposo	10%
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10%
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10%
14	Attività industriali con capannoni di produzione	30%
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	30%
16	Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub	10%
18	Supermercato pane e pasta macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10%
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	10%
20	Ortofrutta pescherie fiori e piante, pizza al taglio	10%

3. La riduzione di superficie di cui ai precedenti commi viene riconosciuta a condizione che il contribuente interessato provveda ad indicare l'esistenza di superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di attivazione/variazione, ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti e del loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (es. contratti di trasporto/smaltimento rifiuti, formulari regolarmente firmati a destinazione cc.). In caso di mancanza, la riduzione non potrà avere effetto fino alla data in cui non verrà presentata la relativa dichiarazione. Tale riduzione avrà effetto anche per gli anni successivi, fatto salvo possibili controlli in merito da parte degli uffici.

ART. 9

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. La parte variabile del tributo non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo.

2. Gli operatori economici che provvedono autonomamente al recupero di almeno il 50% dei rifiuti assimilati, hanno diritto, a consuntivo, ad una riduzione tariffaria sulla superficie ove detti rifiuti si producono pari all'incidenza dei costi variabili sul totale dei costi determinati nel Piano Finanziario dell'anno di riferimento. La predetta percentuale è computata sulla produzione massima in Kg/mq per anno risultante dalle categorie previste nella tabella 4° di cui al punto 4.4. dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999. Detta riduzione compete solo agli operatori che dimostrino, annualmente, mediante esibizione del formulario di identificazione e attestazione di azienda abilitata o in mancanza con altro idoneo documento, l'avvenuto effettivo recupero dei rifiuti. La riduzione opererà con accredito delle quote sull'anno successivo.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe TARI sono determinate in base alla normativa vigente.
2. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio come previsto dalla L. 147/2013 ed, in conformità alle disposizioni di ARERA in materia.

ART. 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, ed alle disposizioni impartite da ARERA. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, ed è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe, ai sensi del D.P.R. 158/1999, sono articolate in base alle due macroclassi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche. Le utenze domestiche sono poi suddivise in base al numero dei componenti il nucleo familiare, mentre quelle non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come definite dalla normativa in materia.

2. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Stabilito, l'importo complessivo dovuto dalle utenze domestiche e non domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica e non domestica viene determinata in base a quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. La parte variabile della tariffa è calcolata come definito al punto 4.02 dell'allegato 1 del D.P.R.158/1999;
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1 comma 652 della L. 147/2013.

ART. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, comprese le eventuali utenze di "confine" residenti nei Comuni limitrofi e che usufruiscono del servizio raccolta rifiuti del Comune di Carimate, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo i casi previsti dal seguente comma 2. In particolare il numero degli occupanti è quello risultante in anagrafe al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia. Sono inoltre considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune (dove nessuno risulti residente, o vi risieda solo personale di servizio), per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti un numero convenzionale sulla base della metratura dell'unità abitativa, come da relativa scheda catastale:
 - Fino a 100 metri : 1 componente;
 - da 101 a 200 metri: 2 componenti;
 - da 201 a 300 metri : 3 componenti;
 - da 301 a 400 metri: 4 componenti;
 - da 401 a 500 metri : 5 componenti;
 - da 501 metri e oltre: 6 componenti.
4. Nel caso in cui la tassa rifiuti risulti intestata a soggetto non residente, e contemporaneamente nell'immobile risultino esserci dei soggetti residenti, il numero dei componenti verrà calcolato sommando il numero dei residenti ed il soggetto intestatario TARI.
5. Qualora invece la tassa rifiuti risulti intestata ad un soggetto già residente in altro immobile nel Comune di Carimate, il numero dei componenti per il calcolo della tassa rifiuti per l'immobile "a disposizione" verrà calcolato sulla base delle metrature previste al comma 3.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili, luoghi di deposito, autonomamente accatastati, si considerano utenze domestiche con un occupante senza addebito delle quote variabili, se pertinenza di immobile abitativo. Nel caso siano invece riconducibili ad utenze non domestiche sono considerati nella categoria dell'attività.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999.
2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa viene applicato un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto sarà calcolato distintamente, sulla base delle metrature destinate rispettivamente all'attività ed all'utenza domestica risultanti dalla dichiarazione del contribuente.

ART. 19

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui al successivo art. 20 del presente Regolamento.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 20 comma 7.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dal successivo art. 20.

ART. 20

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui ha inizio/fine il possesso o si verifica la variazione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o via e-mail allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data di ricevimento nel caso di invio per e-mail, o dalla data di produzione della ricevuta di sistema in caso di Pec.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali (*se non coincidono con i residenti*);
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, preferibilmente con firma digitale.
 7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione. Solo presentando idonea documentazione è possibile ottenere lo scomputo del dovuto per l'annualità per la quale la dichiarazione risulta nei termini. Ulteriori scomputi sono concessi solo nel caso in cui l'utente dimostri che la tassa è già assolta da altro contribuente.
 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini stabiliti nel precedente comma 3.
 9. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 21

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10 % del tributo.

ART. 22

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE DI PENSIONATI AIRE

La tassa si applica in misura ridotta di 2/3, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze siano intestate a cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE del Comune e già pensionati nei paesi di residenza estera, limitatamente ad un'unica unità

immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato. Il riconoscimento di tale agevolazione avviene dietro presentazione di apposita dichiarazione.

ART. 24

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che dimostrino di aver attivato il compostaggio aerobico individuale, si prevede una riduzione pari al 25% della parte variabile della tassa rifiuti. La dimostrazione dell'attivazione del compostaggio deve avvenire mediante presentazione di apposita dichiarazione su modello predisposto dall'Ente, corredata: da copia della fattura o dello scontrino parlante (nell'impossibilità attestazione) di acquisto del composte e l'opportuna documentazione fotografica. La dichiarazione dovrà essere ripresentata annualmente entro il 31 marzo di ogni anno a conferma del permanere dei requisiti che danno diritto all'agevolazione. Solo per il 2020 il termine sarà 31.07.2020.
2. L'Ente attiverà un sistema di controllo delle istanze pervenute anche con l'ausilio della Polizia Locale. Nel caso venissero accertate negligenze o irregolarità nella gestione del compostaggio il contribuente oltre a restituire la differenza di tassa illecitamente sgravata verrà opportunamente sanzionato.
3. La riduzione di cui ai commi precedenti ha validità annuale e decade automaticamente alla fine di ogni anno di tassazione. Sarà cura del contribuente provvedere a presentare nuova domanda per le annualità successive.

ART. 25

TARIFFA PER LE UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

La TARI per i locali e le aree scoperte, di qualsiasi categoria, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è dovuta per intero.

ART. 26

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO - ECONOMICO

1. Fino all'effettiva operatività del "Bonus sociale" previsto nei documenti ARERA, l'Ente in sede di approvazione delle tariffe, potrà prevedere esenzioni o riduzioni a favore delle utenze dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica attestata da un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), rilasciato dall'INPS anche tramite CAF, stabilendone i limiti di reddito per accedere all'agevolazione.
2. I soggetti sopra indicati avranno diritto ad una riduzione del 50% sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa;
3. Al fine di ottenere l'agevolazione, i soggetti interessati devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine del 31 marzo, apposita domanda con allegata l'attestazione ISEE sopra indicata. Qualora le norme in vigore posticiperanno i termini di approvazione delle deliberazioni tariffarie, tale termine si riterrà automaticamente posticipato al 30° giorno successivo alla pubblicazione della relativa deliberazione di definizione.
4. La domanda di agevolazione, se presentata oltre i termini sopra indicati, avrà validità sulla bollettazione dell'anno successivo, solo per le attivazioni in corso d'anno se presentata unitamente alla richiesta di iscrizione, avrà validità dalla data di iscrizione.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedente hanno validità annuale e decadono automaticamente alla fine di ogni anno di tassazione. Sarà cura del contribuente provvedere a presentare nuova domanda per le annualità successive.

ART. 27

PARTICOLARI RIDUZIONI PER L'ANNO 2020

Per il solo anno 2020, sono applicate le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

- a. riduzione del 25% della quota fissa e variabile per le utenze non domestiche contraddistinte nell'allegato 1 dalle categorie: n. 1 – 2 (limitatamente a campeggi e impianti sportivi) – 3 – 4 – 5 – 6 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 (limitatamente a fiori e piante) e 21, considerato che tali attività sono state costrette a chiudere nel periodo dell'emergenza sanitaria da Sars-CoV-2.
- b. riduzione 25% della quota fissa e variabile per le utenze non domestiche delle altre categorie, che possano documentare di essere rimasti chiusi, nel periodo dell'emergenza sanitaria per almeno 90 giorni. La domanda in carta libera e la relativa documentazione, dovranno essere presentati all'Ufficio Tributi dell'Ente entro il 30 settembre 2020.

ART. 28

TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 20 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale o il concessionario addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e gli addetti alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché le eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 29

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva, a norma dell'art.1 comma 666 della L. 147/2013, l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 30

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 e/o mediante gli strumenti di

pagamento elettronici messi a disposizione dall'Ente attraverso la piattaforma di cui all'art 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 07/03/2005 n. 82.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti definitivi, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza: Luglio, Novembre e Gennaio dell'anno successivo, scadenti il giorno 16 del mese. Il pagamento può essere eseguito in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata. Solo per il 2020 le rate avranno le seguenti scadenze: settembre, novembre e marzo dell'anno successivo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00, analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, daranno origine al ricalcolo della posizione e degli importi dovuti.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, di pagamento dello stesso, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento, con irrogazione delle sanzioni previste e l'applicazione degli interessi.

ART. 31

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente, o per iniziativa dell'Ufficio, il credito spettante potrà essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con altri importi comunque dovuti all'ente.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 32

FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 33

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altri Enti.
2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento può riguardare più anni di imposizione, così come sarà ammissibile l'emissione di più atti riferiti ad una medesima annualità purché riguardanti violazioni differenti.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato (F24).
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 34

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI od omessa/infedele dichiarazione verranno applicate sanzioni, interessi e spese sulla base della normativa vigente in materia.

ART. 35

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

E' esclusa l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione per gli atti per i quali risulta proponibile il reclamo-mediazione ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs.546/1992, come introdotto dall'art. 9 lettera l) del D.Lgs.156/2015.

ART. 36

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di Accertamento, sia di omesso/parziale versamento che di omessa/infedele denuncia, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 37

IMPORTI MINIMI

Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 38

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

Le dilazioni di pagamento e le eventuali rateizzazioni saranno gestite in conformità a quanto stabilito nel vigente Regolamento delle Entrate.

ART. 39

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

ART. 40

NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 41

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto
2	Campeggi distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni autosaloni
5	Alberghi con ristorazione
6	Alberghi senza ristorazione
7	Casa di Cura e riposo
8	Uffici ed agenzie
9	Banche e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub
17	Bar caffè pasticceria
18	Supermercato pane e pasta macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta pescherie fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche e night club